

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 105 del 02 ottobre 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", il cui art. 1, comma 14, dispone che "*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16*" e il cui comma 16 stabilisce che "*Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2*";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che dispone che "*ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

Rilevato, sulla base dei dati rilevati in data 2 ottobre 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra nel territorio regionale 4027 soggetti attualmente positivi, 167 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 22 ricoverati positivi in terapia intensiva, in crescita, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;

Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 14-20 settembre 2020 (aggiornati al 22 settembre 2020) registra i seguenti dati:

- Casi totali: 25994 | Incidenza cumulativa: 529.66 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 14/9-20/9: 991 | Incidenza: 20.19 per 100000
- Rt: 1.01 (CI: 0.74-1.23) [medio 14gg];

Ritenuto che sussistano, alla luce dei dati predetti, le condizioni, da un lato, per il mantenimento di misure di contenimento della diffusione della suddetta patologia virale, dall'altro, per esercitare la facoltà attribuita alle Regioni dal tuttora vigente, già citato, art. 1, comma 16, d.l. 33/20, di adottare misure restrittive e/o anche ampliative rispetto a quelle statali, attualmente contenute nel DPCM 7.9.2020 e nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e nelle ordinanze ministeriali ivi richiamate;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 7 settembre 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Rilevato che il fenomeno più rilevante sul piano delle potenzialità di contagio è allo stato attuale la ripresa delle attività scolastiche in presenza;

Rilevato che a tali fini la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha elaborato documenti operativi rivolti prioritariamente alle strutture sanitarie e socio sanitarie, finalizzate a regolamentare le modalità di utilizzo dei test di maggiore efficacia e la gestione dei contatti derivanti dall'attività svolta in strutture per l'infanzia e per le attività scolastiche;

Visto, in particolare, il documento intitolato "*Protocollo operativo per la gestione dei contatti di caso confermato di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia*";

Visto il Rapporto ISS-COVID n. 58/2020, nel quale si prevede un ruolo specifico in coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione del Medico curante (MMG o PLS) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. 0031400 del 29/9/2020 ad oggetto: "*Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SAS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico*" in materia di test antigenici, tipologia di test basata sulla ricerca nei campioni respiratori di proteine virali - cosiddetti antigeni - con modalità di raccolta del campione analoghe a quelle dei test molecolari - ossia tampone naso-faringeo - e con tempi di risposta molto brevi, nell'ordine dei 15 minuti;

Vista la DGR n. 1103/2020 di approvazione del documento recante "*Emergenza COVID-19 - Piano Emergenziale per l'Autunno 2020*" con cui si prevede di:

- rafforzare la partecipazione alla sorveglianza virologica da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta con "medici sentinella";
- rinforzare la stretta integrazione tra i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, le Centrali Operative Territoriali, i Distretti, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, i Medici di Continuità Assistenziale e le Unità Speciali di Continuità Assistenziale;

- dotare i Medici di Medicina Generale di test rapidi finalizzati allo screening di Covid-19 che forniscono un risultato nel giro di minuti;

Considerato, con riguardo specifico alla fattispecie dell'attività scolastica e delle connesse esigenze anche famigliari di prevenzione del contagio, che:

- le validazioni svolte su campioni "freschi" (appena prelevati) hanno appurato l'elevata sensibilità e specificità del test;

- i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo possono essere particolarmente utili in determinati contesti, come lo screening rapido di numerose persone, consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da SARS-CoV-2;

- l'utilizzo di tale tipologia di test potrebbe accelerare la diagnosi da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta di casi sospetti di COVID-19 in caso di sospetto diagnostico ovvero in caso di pazienti esposti al rischio;

- è necessario dotare i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta di un valido supporto per la diagnosi di COVID-19, in relazione alla previsione della stagione invernale ed al conseguente prevedibile aumento dei casi di sindromi simil-influenzali (ILI) sostenute, oltre che da SARS-CoV-2 anche da virus influenzali e parainfluenzali;

- è importante fornire alla popolazione una risposta tempestiva ed una conseguente presa in carico rispetto alla diagnosi nel caso sia posto il sospetto per COVID-19;

- occorre per il contenimento dell'epidemia adottare misure atte a mantenere le strutture sanitarie, comprese quelle ambulatoriali, COVID free;

- è necessario individuare precocemente casi COVID-19 e attivare conseguentemente le azioni di Sanità Pubblica in stretta relazione con il Dipartimento di Prevenzione;

Viste, relativamente agli eventi sportivi, le lett. e) ed f), comma 6, dell'art. 1 del DPCM 7.8.2020, che dispongono:

e) a decorrere dal 1° settembre 2020 e' consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entita', che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico e' comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma puo' sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento;

f) gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera";

Rilevato che il citato DPCM 7.8.2020 è efficace, per effetto del DPCM 7.9.2020 fino all'8.10.2020;

Vista la propria ordinanza n. 84 del 13.8.2020, che al punto 4) dispone, in attuazione della lett. e) dell'art. 1, comma 6, DPCM 7.8.2020:

"4) *Eventi e manifestazioni sportive*

E' consentita la presenza del pubblico durante le competizioni e gli eventi sportivi, anche di allenamento, all'interno di impianti sia all'aperto che al chiuso, che garantiscano il contingentamento, il controllo degli ingressi e la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nei limiti quantitativi e nel rispetto delle prescrizioni vigenti in Veneto per i cinema e gli spettacoli dal vivo, tra le quali distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro e, per gli impianti al chiuso, obbligo di utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie. In ogni caso, sia per gli impianti all'aperto, sia per gli impianti al chiuso, tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. E' vietata la presenza di pubblico negli spazi in cui non sia prevista la collocazione su sedute e si possano determinare assembramenti";

Viste le "Linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive" elaborate dal gruppo di lavoro delle Regioni;

Ritenuto di sottoporre allo stesso limite entrambi gli eventi sportivi di cui alle lett. e) ed f) del DPCM 7.8.2020 relativamente al numero massimo di spettatori;

Acquisito il parere favorevole della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

A) Misure di prevenzione connesse alla ripresa delle attività scolastiche in presenza

A.1 Misure per la comunità scolastica, anche per l'infanzia.

Gli operatori della scuola, gli alunni e i titolari della potestà genitoriale osservano le "Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia" di cui all'allegato 1). Le linee di indirizzo prevalgono sulle disposizioni statali ove in contrasto con queste ultime. Le eventuali, ulteriori disposizioni attuative adottate dalla Direzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria sono operanti dalla pubblicazione sul sito della Regione del Veneto.

A.2 Misure per il rientro a scuola a seguito di malattia

Il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specificative della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali.

A.3 Misure riguardanti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta

- 1) Le Aziende Ulss mettono a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta i test antigenici rapidi per il tramite delle Aziende ULSS, secondo indicazioni definite a livello aziendale sulle modalità di ritiro/consegna;
- 2) le Aziende ULSS garantiscono una disponibilità iniziale di 50 test antigenici rapidi per ogni Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, riaggiornando le disponibilità successive in relazione al numero di assistiti in carico ed all'evoluzione del quadro epidemiologico;
- 3) i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta potranno utilizzare a loro discrezione i test in questione, durante l'attività ambulatoriale o domiciliare, a favore della popolazione assistita; sarà cura dell'Azienda ULSS informare adeguatamente la popolazione rispetto ai Medici curanti che offrono il servizio;
- 4) Le Aziende Ulss mettono a disposizione delle sedi di Continuità Assistenziale i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo, per l'utilizzo a discrezione del Medico di Continuità Assistenziale;
- 5) in caso di esito positivo, questo va confermato con il test di biologia molecolare. In caso di conferma, il Medico curante comunica l'esito al paziente ed informa l'interessato della necessità di rispettare la misura dell'isolamento domiciliare fiduciario. Il Medico registra conseguentemente l'esito positivo nel sistema informativo, ne dà comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per il tampone di conferma e per i provvedimenti conseguenti.

B) Campionati nazionali ed altri eventi sportivi in presenza di pubblico

1. Fino al 12 ottobre 2020 compreso, è autorizzato lo svolgimento delle partite dei campionati nazionali previste dai calendari federali nel periodo predetto, alla presenza di pubblico nel limite massimo di 1000 spettatori in impianti all'aperto e 700 in impianti al chiuso e nel rispetto delle altre disposizioni di cui all'allegato n. 2). Il personale di servizio è escluso dal computo ed è soggetto alle disposizioni sulla protezione dell'ambiente di lavoro.

2. A parziale modifica del punto 4 dell'ordinanza n. 84 del 13.8.2020, la presenza di pubblico negli eventi sportivi diversi da quelli di cui al punto precedente non può superare il limite massimo di n. 1000 all'aperto e 700 al chiuso, fermo il rispetto delle altre disposizioni di cui all'ordinanza n. 84/2020.

C) Disposizioni finali

Salvo quanto disposto dal punto B), la presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino a diversa ordinanza.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L'accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore; l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – X Legislatura

Allegato 1 all'Ordinanza n. 105 del 2 ottobre 2020

pag. 1/8



REGIONE DEL VENETO

EMERGENZA COVID-19

Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia

02.10.2020

PREMESSA

Il presente documento fornisce una linea di indirizzo per gli operatori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e per i Referenti scolastici per COVID-19 dei Dipartimenti di Prevenzione con la finalità di contrastare la diffusione del virus, garantire la sicurezza e la continuità delle attività educative e formative uniformando nel territorio della Regione del Veneto le indicazioni per la gestione dei contatti di caso confermato di COVID-19 in ambito scolastico. Ogni situazione verrà comunque valutata singolarmente dagli operatori di sanità pubblica competenti per territorio (Dipartimento di Prevenzione) che di volta in volta definiranno le strategie più opportune da attuare.

Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 *“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”*, costituisce uno strumento di riferimento utile che fornisce un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno si forniscono indicazioni pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia tramite l’utilizzo di scenari ipotetici, in assenza, per il momento, di modelli previsionali solidi.

Di seguito sono riportate le indicazioni operative declinate a livello regionale relativamente alla gestione dei contatti scolastici di un caso positivo a SARS-CoV-2, sia nel caso si tratti di un alunno che del personale scolastico. Al fine di garantire la sostenibilità della strategia di Sanità Pubblica, per il contesto scolastico **si raccomanda l’utilizzo come test diagnostico del “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2”, sia per i casi sospetti di COVID-19, sia per i contatti scolastici di un caso confermato in accordo con le indicazioni nazionali¹**. In caso di esito positivo del test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2, in attesa della conferma con test di biologia molecolare, saranno comunque avviate tutte le azioni di sanità pubblica finalizzate al contenimento del rischio di diffusione. Si precisa che, in caso di negatività al test antigenico, in presenza di sintomatologia altamente suggestiva di COVID-19 e sulla base delle valutazioni del Medico curante, potrà essere indicato un test di biologia molecolare di conferma o, in alternativa, ripetere il test antigenico a distanza di uno o più giorni.

Nel presente documento sono schematicamente individuati 4 possibili scenari che si contraddistinguono per profili di rischio diversi e che richiedono misure proporzionali e graduate al contesto. Ogni caso, partendo dallo schema qui proposto, dovrà poi essere valutato nella sua specificità dagli operatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) per la definizione delle opportune disposizioni contumaciali, strategia di testing, misure preventive e di sorveglianza:

- **Scenario 1** - caso confermato di COVID-19 in un alunno di una scuola primaria (dal 2° anno al 5° anno) o scuola secondaria di primo e secondo grado;
- **Scenario 2** - caso confermato di COVID-19 in un operatore di una scuola primaria (dal 2° anno al 5° anno) e scuola secondaria di primo e secondo grado;
- **scenario 3** - caso confermato di COVID-19 in un alunno di una scuola primaria (1° anno), asilo o scuola dell’infanzia;
- **Scenario 4** - caso confermato di COVID-19 in un operatore di una scuola primaria (1° anno), asilo o scuola dell’infanzia.

Tali scenari, e le relative indicazioni operative, sono definite in funzione della declinazione delle misure di prevenzione nello specifico contesto e nell’organizzazione della attività (es. utilizzo di mascherine,

¹ Circolare del Ministero della Salute n. 31400 del 29.9.2020 *“Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico”*

raccomandazione al distanziamento interpersonale, etc.), dal grado di consapevolezza e di autonomia nonché degli specifici bisogni educativi ed assistenziali dei minori.

Le presenti indicazioni saranno aggiornate costantemente al variare dello scenario epidemiologico e delle conoscenze scientifiche disponibili.

MODALITÀ OPERATIVE

In presenza di un caso confermato di COVID-19 nel contesto scolastico, il “Referente COVID-19 della Scuola” comunica al “Referente Scuola del DdP” i contatti scolastici del caso da 48 ore prima a 14 giorni dopo l’inizio dei sintomi nel caso confermato (o, se il caso è asintomatico, da 48 ore prima a 14 giorni dopo la data dell’esecuzione del test risultato positivo), comprese eventuali attività di intersezione (es. pre/post scuola) che il SISP provvederà a valutare in funzione del rischio e del rispetto delle misure di prevenzione anti-COVID.

Il SISP programma il “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2” a tutti i contatti individuati al tempo zero e, con la collaborazione del Referente COVID-19 della Scuola, indaga la corretta applicazione delle misure anti COVID-19 previste e raccomandate nel caso specifico (es. adeguata aerazione degli ambienti, disposizione dei banchi e distanza interpersonale, organizzazione delle attività, utilizzo della mascherina, distanza tra banchi e cattedra, etc.). A tal fine, in collaborazione con il Referente COVID-19 della Scuola e sotto il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione, i tamponi antigenici nei contatti scolastici, sulla base della specifica organizzazione aziendale, potranno essere effettuati direttamente nel contesto della struttura scolastica da parte di un operatore sanitario (Assistente Sanitario, Medico, Infermiere) avvalendosi anche del supporto dei medici delle USCA laddove necessario. L’adesione a tale modalità sarà su base volontaria con acquisizione del consenso da parte del genitore (o tutore legale del minore) anche in forma preventiva rispetto al verificarsi del caso confermato (Format in allegato).

Le attività di *contact tracing* in ambito scolastico vanno integrate con le consuete attività di *contact tracing* specifiche che interessano le eventuali attività di intersezione tra classi/gruppi diversi, nonché per tutti gli ambiti extra-scolastici o peri-scolastici per l’identificazione di ulteriori contatti stretti. Ferma restando la necessità di identificare quanto più precocemente possibile i casi positivi a SARS-CoV-2 nel contesto scolastico, **i contatti e i conviventi di un caso sospetto in attesa dell’esecuzione del test diagnostico, o della restituzione dell’esito, non sono sottoposti a disposizione di quarantena**. La quarantena per conviventi/genitori sarà disposta, dal Dipartimento di Prevenzione, a partire dalla conferma del caso. Il PLS/MMG collabora con il Dipartimento di Prevenzione per informare i contatti circa le misure igienico sanitarie e comportamentali da adottare.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI UTILI

1. *Interim guidance for rapid antigen testing for SARS-CoV-2*, Centers for Disease Control and Prevention, aggiornato al 4.9.2020;
2. *Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays - Interim guidance*, Organizzazione Mondiale della Sanità, 11.9.2020;
3. *Diagnostic testing for SARS-CoV-2 - Interim guidance*, Organizzazione Mondiale della Sanità, 11.9.2020;
4. *COVID-19 testing strategies and objectives*, European Centre for Disease Prevention and Control, 15.9.20;
5. Jones NR, Qureshi ZU, Temple RJ, et al, *Two metres or one: what is the evidence for physical distancing in covid-19?*, BMJ. 2020 Aug 25;370:m3223.

SCUOLA PRIMARIA (dal 2° anno al 5° anno) E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO				
SCENARIO 1 - CASO INDICE ALUNNO GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI				
Test al tempo 0 ai contatti	Azioni	Insegnanti	Figure trasversali	Alunni
Tutti i test eseguiti sui contatti scolastici sono risultati negativi	Quarantena	No, se le misure anti-COVID-19 sono rispettate	Su valutazione del SISP	No, se rispettate le misure anti-COVID-19 <i>In caso di "non soddisfacente" rispetto delle misure anti-COVID-19, quarantena per tutta la classe</i> <i>Per i vicini di banco³ valutare con particolare attenzione l'eventuale risonco di contatti stretti (es. scambio di materiale ad uso personale, mancato rispetto della distanza interpersonale, etc.)</i>
	Re-Testing	- Se in quarantena, ulteriore test al termine ³ - Se non disposta la quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l'ultimo contatto con il caso positivo		
	Note	Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1		
≥ 1 contatto positivo nella stessa classe	Quarantena	Si, comunque su valutazione del SISP in base al tipo, alla durata dell'attività svolta e al rispetto delle misure anti-COVID	Su valutazione del SISP	Si, per tutta la classe
	Re-Testing	- Se in quarantena, ulteriore test al termine ² - Se non disposta la quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l'ultimo contatto con il caso positivo		Ulteriore test al termine della quarantena ²
	Note	Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1		
≥ 1 contatto positivo in classi diverse	Quarantena	Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura della scuola/plesso/gruppo di classi in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nella scuola, del rispetto delle misure anti-COVID-19 e dell'organizzazione delle attività scolastiche		
	Re-Testing	Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all'interno del servizio/scuola		

² Valutare eventuali compagni di banco più prossimi (es. lateralmente o frontalmente e posteriormente)

³ I test effettuati al termine della quarantena in accordo con le procedure regionali saranno garantiti con le consuete modalità secondo l'organizzazione Aziendale

SCUOLA PRIMARIA (dal 2° anno al 5° anno) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO				
SCENARIO 2 - CASO INDICE INSEGNANTE/MAESTRA/PROFESSORE/EDUCATORE: GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI				
Test al tempo 0 ai contatti	Azioni	Insegnanti (es. sala insegnanti)	Figure trasversali	Alunni
Tutti i test eseguiti sui contatti scolastici sono risultati negativi	Quarantena	No , se le misure anti-COVID-19 sono rispettate e se non sono stati individuati contatti stretti con altri insegnanti	Su valutazione del SISP, in presenza di contatto stretto non protetto	No , se rispettate le misure anti-COVID-19 <i>In caso di "non soddisfacente" rispetto delle misure anti-COVID-19, quarantena per tutta la classe</i> <i>Per i vicini di banco⁴ valutare con particolare attenzione l'eventuale riscontro di contatti stretti (es. scambio di materiale ad uso personale, mancato rispetto della distanza interpersonale, etc.)</i>
	Re-Testing	- Se in quarantena, ulteriore test al termine ² - Se non disposta la quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l'ultimo contatto con il caso positivo		
	Note	<i>Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1</i>		
≥ 1 contatto positivo nella stessa classe	Quarantena	No , se le misure anti-COVID-19 sono rispettate e se non sono stati individuati contatti stretti	Su valutazione del SISP	- Si , per tutta la classe. - No , per le altre classi frequentate dall'insegnante dove non sono presenti alunni positivi, se le misure anti-COVID-19 sono state rispettate
	Re-Testing	- Se in quarantena, ulteriore test al termine ² - Se non in quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l'ultimo contatto con il caso positivo		
	Note	<i>Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1</i>		
≥ 1 contatto positivo in classi diverse	Quarantena	Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura della scuola/plesso/gruppo di classi in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nella scuola, del rispetto delle misure anti-COVID-19 e dell'organizzazione delle attività scolastiche		
	Re-Testing	Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all'interno del servizio/scuola		

⁴ Valutare eventuali compagni di banco più prossimi (es. lateralmente o frontalmente e posteriormente)

SCUOLA PRIMARIA (1° anno), ASILO E SCUOLA DELL'INFANZIA				
SCENARIO 3 - CASO INDICE ALUNNO: GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI				
Test al tempo 0	Azioni	Insegnanti	Figure trasversali	Bambini
Tutti i test eseguiti sui contatti scolastici sono negativi o ≥ 1 positivi nella stesso gruppo/ sezione	Quarantena	Si, per gli insegnanti del gruppo/sezione	Su valutazione del SISP	Si, per i bambini dello stesso gruppo/sezione
	Re-Testing	Ulteriore test al termine della quarantena ⁵	- Se in quarantena, ulteriore test al termine ⁴ - Se non in quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l'ultimo contatto con il caso positivo	Ulteriore test al termine della quarantena ⁴
≥ 1 contatto positivo in gruppi/ sezioni differenti	Note	<i>Il SISP valuta eventuali attività di intersezione tra gruppi/sezioni. Se le misure anti-COVID-19 non sono state rispettate considerare la quarantena anche per i bambini/insegnanti dei gruppi/sezioni interessati</i> <i>Per le figure trasversali, se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1</i>		
	Quarantena	Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura dell'asilo/scuola dell'infanzia in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nel servizio educativo o scuola dell'infanzia e dell'organizzazione delle attività		
	Re-Testing	Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all'interno del servizio/scuola		
SCENARIO 4 - CASO INDICE INSEGNANTE/MAESTRA/PROFESSORE/EDUCATORE: GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI				
Test al tempo 0	Azioni	Insegnanti	Figure trasversali	Bambini
Tutti contatti negativi o ≥ 1 positivi nella stesso gruppo/ sezione	Quarantena	No, se le misure anti-COVID-19 sono rispettate e se non sono stati individuati contatti stretti con altri insegnanti	Su valutazione del SISP in presenza di contatto stretto non protetto	Si, per i bambini dello stesso gruppo/sezione
	Re-Testing	Se in quarantena, ulteriore test al termine ⁴	Se in quarantena, ulteriore test al termine ⁴	Ulteriore test al termine della quarantena ⁴
	Note	<i>Il SISP valuta eventuali attività di intersezione tra gruppi/sezioni. Se le misure anti-COVID-19 non sono state rispettate considerare la quarantena anche per i bambini/insegnanti dei gruppi/sezioni interessati</i>		
≥ 1 contatto positivo in gruppi/ sezioni differenti	Quarantena	Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura dell'asilo/scuola dell'infanzia in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nel servizio educativo o scuola dell'infanzia e dell'organizzazione delle attività		
	Re-Testing	Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all'interno del servizio/scuola		

⁵ I test effettuati al termine della quarantena in accordo con le procedure regionali saranno garantiti con le consuete modalità secondo l'organizzazione Aziendale

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI PER SCUOLA, ALUNNI E OPERATORI NON SOTTOPOSTI A QUARANTENA A SEGUITO DI UN CASO CONFERMATO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA

- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato
- la ricreazione andrà effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto degli alunni della scuola (es. orari diversi o restando all'interno della classe)
- non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, attività di laboratorio)

DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA

- obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in condizioni statiche (es. seduti al banco)
- rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima
- obbligo di misurazione quotidiana della temperatura a casa con autodichiarazione del valore misurato o, in alternativa, rilevazione quotidiana della temperatura direttamente a scuola
- automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP. Nell'eventualità di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di contattare il Medico curante per la presa in carico

DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ

- il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque limitare al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo)
- dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni)
- dovranno essere evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici in presenza, etc.)
- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato
- dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti di interazione interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al rispetto della distanza di sicurezza minima e alla frequente igiene delle mani

ALLEGATO 2

**FORMAT CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO
PER L'EFFETTUAZIONE DEL TEST DI SCREENING PER SARS-CoV-2 A SCUOLA**

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente a _____

in via _____

genitore (o tutore legale) di _____

nato il _____ a _____

accetta che il personale sanitario dell'Azienda ULSS sottoponga il proprio figlio/a al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 a mezzo tampone per screening SARS-Cov 2 presso la struttura scolastica/servizio per l'infanzia frequentato.

Luogo e data, _____

Il genitore/tutore legale

Acconsento al trattamento dei dati a fini di prevenzione del contagio Covid 19